



# Genesi della Sicurezza del lavoro

# Disciplina giuridica della Prevenzione in Italia.

## Direttive Europee e norme di recepimento

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547** – Recante Norme di Sicurezza sul Lavoro.
- **D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 302** – Recante norme integrative al Dpr 547/1955.
- **D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626** - di recepimento delle Direttive [89/391/CEE](#), [89/654/CEE](#), [89/655/CEE](#), [89/656/CEE](#), [90/269/CEE](#), [90/270/CEE](#), [90/394/CEE](#) e [90/679/CEE](#) riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sostituzione delle normative antecedenti.
- **L. 3 agosto 2007 n. 123** – Recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.
- **D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81** “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, abrogativo del D.lgs. 626/1994.
- **D.lgs. 106/2009** (Recante norme integrative al D.lgs. 81/2008).

# Sicurezza nei luoghi di lavoro

## **D.lgs. 626/1994**

In Italia con il recepimento della Direttiva 89/391/CEE, Legge 626 del 1994 si è introdotta l'obbligatorietà della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in tutte le attività pubbliche e private con lavoratori dipendenti (o assimilabili).

## **D.Lgs 81/2008**

Nel 2008 le diverse norme italiane ed europee sono state coordinate con il Testo Unico Sicurezza Lavoro, entrato in vigore come D.Lgs 81/2008.

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top left and a larger, solid blue curved shape on the right side of the slide.

# NOVITA' DEL DECRETO D.LGS. 81/2008

LE MISURE GENERALI DI TUTELA SONO  
FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEL  
LAVORATORE DAI RISCHI E DALLA  
MALATTIE PROFESSIONALI.

# La sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), medico competente e dai lavoratori stessi.

Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni (subcontraenti) e a tutti quelli che si trovino, anche occasionalmente, all'interno dell'Azienda.

# La sicurezza sul lavoro

Devono essere adottate **misure di igiene e di tutela della salute** al fine di proteggere da possibili danni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali il lavoratore nonché la popolazione generale e l'ambiente.

In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal **D.lgs. 81/2008** (conosciuto come Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative Disposizioni correttive apportate dal **D.lgs. 106/2009**.

# La sicurezza sul lavoro

Il D.lgs. 81/2008, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia le svariate Direttive Europee intervenute in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.

# Il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ogni figura coinvolta nel processo ha propri obblighi:

- **Datore di Lavoro** (obblighi non delegabili e delegabili)
- **Preposti**
- **Lavoratori** (compresi gli autonomi e i sub-appaltatori)



# Le responsabilità conseguenti

Dall'omissione delle precauzioni in materia consegue sia la responsabilità penale del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore subordinato. Gli indennizzi ai lavoratori infortunati vengono erogati da parte **dell'INAIL** (*Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro*), che è l'istituto assicurativo al quale tutti i lavoratori devono essere iscritti, con il pagamento dei relativi contributi da parte della Azienda.

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top left and a larger, solid blue curved shape on the right side, partially overlapping the text.

# La Prevenzione

*“Complesso di attività preordinate ed indirizzate ad impedire il verificarsi di eventi che la collettività intende evitare o a limitarne la probabilità di accadimento”*

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top left and a larger, solid blue curved shape on the right side of the slide.

# Finalità della Prevenzione:

- Impedire la malattia sul lavoro
- Impedire l'infortunio
- Eliminare o ridurre i rischi

# Requisiti:

- PREVEDIBILITA'

- EVITABILITA'



# Art. 28 D.lgs. 81/2008 – Il contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi

Il decreto prevede agli **artt. 17 e 28** che in tutte le aziende pubbliche e private venga predisposto un apposito Documento di Valutazione dei Rischi per i lavoratori, sotto la responsabilità indelegabile del datore di lavoro.

Il Documento di valutazione dei rischi lavorativi deve essere predisposto in modo specifico, in particolare per **aziende di grandi e medie dimensioni**.

Per **attività piccole e con rischi limitati** (che occupano fino a non più di 10 lavoratori e, in certe condizioni, fino a 50 lavoratori) i datori di lavoro effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui **all'articolo 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs 81/08**.

Inoltre per alcuni rischi, quali ad esempio i **rischi da agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi**, sono specificamente individuate nel Testo Unico disposizioni inerenti alla valutazione stessa, eventuali limiti all'esposizione dei lavoratori e specifiche misure di prevenzione e protezione, in relazione all'esposizione stessa.

# Art. 28 D.lgs. 81/2008 – Il contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi

L'articolo 28 del Testo Unico Sicurezza Lavoro prevede che il Documento di Valutazione dei rischi abbia i seguenti contenuti:

- **Relazione sulla Valutazione dei rischi**
- Indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate al fine di eliminare i rischi individuati, o nel caso in cui non sia possibile eliminarli completamente, ridurre il rischio a un livello "accettabile".

# Art. 28 D.lgs. 81/2008 – Il contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi

- Elenco dei **dispositivi di protezione individuale** adottati (ad es. calzature di sicurezza, casco, guanti, mascherine, ecc.)
- Programma delle **misure ritenute opportune** per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (ad es. manutenzioni, verifiche, attività di informazione e formazione dei lavoratori ecc.).

# **Art. 28 D.lgs. 81/2008 – Il contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi**

E' inoltre ritenuto utile integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con le seguenti informazioni:

- Procedure di sicurezza sul lavoro
- Planimetrie dell'edificio analizzato
- Certificazioni su strutture e impianti



# Norme di buona tecnica UNI, CEI, ISO...

Spesso si confonde la normazione di una determinata attività o di un prodotto con la sua certificazione. In realtà **la norma** definisce i requisiti da rispettare e **la certificazione** attesta che effettivamente quella determinata attività, o quello specifico prodotto, rispetta i requisiti della norma.

La certificazione è una procedura con cui una terza parte indipendente da assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo o una persona siano effettivamente conformi ai requisiti specificati.

La certificazione di sistema, assicura la capacità di un'organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi in modo da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti e le esigenze della collettività, impegnandosi al miglioramento continuo.

# Norme di buona tecnica UNI, CEI, ISO...

Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ogni anno si contano più di 2.78 milioni di decessi e 374 milioni di infortuni e malattie non mortali e seguito di incidenti sul lavoro e malattie professionali. L'impatto dei traumi sulle famiglie e sulla comunità è enorme, così come è considerevole il costo conseguente per le imprese.

In Italia INAIL dichiara che i numerosi infortuni registrati ogni anno, hanno determinato circa in media 11 milioni di giornate di inabilità .

La **UNI ISO 45001 – SICUREZZA SUL LAVORO** è la prima regolamentazione internazionale in materia, che stabilisce un quadro per, ridurre i rischi, migliorare la sicurezza e la salute e il benessere dei lavoratori e contestualmente migliorare la performance delle Aziende in materia di salute e sicurezza.

# Norme di buona tecnica **UNI ISO 45001 – SICUREZZA SUL LAVORO**

La norma ISO 45001, è lo standard di riferimento per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro riconosciuto a livello internazionale ed applicabile a tutte le organizzazioni che operano nel settore privato e nel settore pubblico.

La norma nasce per supportare le organizzazioni a definire obiettivi e politiche in favore della tutela dei lavoratori in merito a rischi e pericoli in cui potrebbero incorrere sul luogo di lavoro.

La norma ISO 45001 ha struttura e contenuti coerenti alle altre norme della famiglia ISO (es. ISO 9001- Qualità, ISO 14001-Ambiente, ISO 50001 - Energia) con le quali è perfettamente integrabile e anch'essa presenta requisiti che permettono all'organizzazione di perseguire il miglioramento continuo e la conformità rispetto alla normativa vigente.

# Disciplina giuridica della Prevenzione in Italia

- **Norme generali e speciali**

Costituzione della Repubblica, artt. 32,  
35, 41

Statuto dei lavoratori, art. 9

- **Norme civili e penali**

Codice civile, artt. 2050 e 2087

Codice penale, artt. 437 , 451, 589 e 590



# ART.32 Costituzione

“La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività...”



# ART. 35 Costituzione

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, cura la formazione professionale e l'elevazione professionale dei lavoratori...”


# ART 41 Costituzione

L'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute umana...”

# Art. 9 L. 300/70 Statuto dei lavoratori

“I lavoratori mediante le loro rappresentanze hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”



A blue decorative graphic consisting of a curved line at the top left and a large, solid blue shape on the right side that tapers towards the bottom right.

# Art. 2050 Codice Civile: "Responsabilità dell'esercizio di attività pericolose"

“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

# ART 2087 Codice civile: "Tutela delle condizioni di lavoro da parte dell'imprenditore"

*L'IMPRENDITORE E' TENUTO AD ADOTTARE NELL'ESERCIZIO DELLA SUA IMPRESA LE MISURE CHE SECONDO LA PARTICOLARITA' DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA E LA PERSONALITA' MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO.*

**ART 437 Codice Penale: "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro."**

*CHIUNQUE OMETTE DI COLLOCARE IMPIANTI, APPARECCHI O SEGNALI DESTINATI A PREVENIRE DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO, OVVERO LI RIMUOVE O LI DANNEGGIA E' PUNITO CON LA RECLUSIONE SINO A 5 ANNI.*

*SE DAL FATTO DERIVA UN DISASTRO O UN INFORTUNIO LA PENA E' DELLA RECLUSIONE DA 3-10 ANNI*

# Segue...ART 437 Codice Penale

Il legislatore ha introdotto tale norma la fine di tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro, contro qualsiasi pericolo che possa derivare dall'omissione, rimozione o danneggiamento di presidi antinfortunistici.

Nonostante l'espressione "chiunque", il reato in esame, almeno nella sua configurazione omissiva, è un reato proprio, in quanto l'obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate. Si tratta dunque di datori di lavoro, dirigenti e preposti, che però devono essere realmente titolari dei poteri necessari alla predisposizione dei sistemi di sicurezza. per causa violenta, in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

Per infortunio sul lavoro s'intende il verificarsi di una lesione o alterazione nell'organismo, per causa violenta (non vi rientra dunque la cd. malattia professionale), in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

# **ART 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro**

CHIUNQUE PER ERRORE OMETTE DI COLLOCARE, OVVERO LI RIMUOVE O LI DANNEGGIA O RENDE INSERVIBILI APPARECCHI O ALTRI MEZZI DESTINATI ALLA ESTINZIONE DI UN INCENDIO A AL SALVATAGGIO O AL SOCCORSO CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO E' PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO E CON UNA MULTA.

# ART 589 c.p. Omicidio Colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...)”

# ART 590 c.p. Lesioni Personali Colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (...)